

**Tribunale Ordinario di Modena**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del dott. Eugenio Bolondi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di primo grado iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2019

promossa da

**CAIO (C.F. \*\*\*),** rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

**ATTORE OPPONENTE**

contro

**TIZIA (C.F. \*\*\*),** rappresentata e difesa dall'Avvocato ...

**CONVENUTA OPPOSTA**

con l'intervento di

**FILANO (C.F. \*\*\*),** rappresentato e difeso dall'Avvocato ...

**TERZO INTERVENUTO**

**OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** l'attore opponente come da foglio depositato telematicamente il 30.11.2021; la convenuta opposta come da foglio depositato telematicamente il 29.11.2021; il terzo intervenuto come da comparsa di intervento volontario depositata telematicamente il 29.11.2021

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Caio e Tizia si sono sposati a Parigi nel 1971 e lo stesso anno, dalla loro unione, è nato il figlio Filano (nel 1974 è poi nato l'altro figlio Mevio, estraneo alla presente controversia).
2. Il Tribunale di Parigi ha pronunciato sentenza di divorzio dei coniugi nell'anno 2009 (la cui impugnazione è stata decisa dalla Corte d'Appello di Parigi nel 2010).
3. Tizia ha ottenuto dall'intestato Tribunale il decreto n. ./2019, emesso il 23.7.2019, contenente ingiunzione all'ex marito Caio di pagarle euro 70.000,00, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria.

Il decreto origina da scrittura privata (doc. 4 del fascicolo monitorio) datata "Modena 5/5/2013", di provenienza dell'ingiunto, del seguente testuale tenore:

*"Io sottoscritto Caio dichiaro di voler dare mensilmente ad ogni scadenza a partire dal 15/5/2013 EURO 1000 (milleduecento) per il mantenimento di mio figlio Filano.*

*Il denaro sarà inviato tramite bonifico bancario sul c/c 43467 di Tizia la quale provvederà a darglielo nella somma più appropriata.*

*Resta inteso che questo patto, resterà invariato fino a quando Filano non avrà un lavoro per cui lo stesso potrà provvedere da solo al suo sostentamento.*

*1000 € A MESE In fede*

[segue sottoscrizione in calce]"

4. Caio ha proposto tempestiva opposizione avverso tale ingiunzione domandandone la revoca.
5. Tizia si è costituita chiedendo rigettarsi l'opposizione avversaria e la conferma del decreto.
6. Non è stata svolta attività istruttoria trattandosi di controversia di natura documentale.
7. In sede di precisazione delle conclusioni, in data 29.11.2021, è intervenuto volontariamente Filano chiedendo, in via principale, la condanna del padre a versargli direttamente euro 70.000,00, ossia una somma uguale a quella portata nel decreto ingiuntivo opposto, o, in via subordinata, il rigetto dell'opposizione.

§

***A) Sull'opposizione al decreto ingiuntivo formulata da Caio.***

Si applica il criterio della cosiddetta "ragione più liquida", che consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n. 9936).

Ciò premesso, l'opposizione di Caio è fondata e merita quindi accoglimento.

La pretesa dell'opposta, come visto, si basa sulla scrittura privata sopra trascritta – non disconosciuta dall'opponente – qualificabile alla stregua di promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.

La promessa di pagamento, pur invertendo l'onere di provare il rapporto fondamentale, impone comunque la dimostrazione dell'esistenza di causa idonea a giustificare lo spostamento patrimoniale previsto.

Nella fattispecie, l'opponente ha correttamente eccepito come una simile causa non possa identificarsi nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, da lungo tempo cessato, vuoi in considerazione della sua età (42 anni nel 2013, anno della scrittura privata in discussione), vuoi per il fatto che, non casualmente, nulla già era previsto in proposito nella sentenza di divorzio pronunciata tra le parti il 17.3.2010 dalla Corte d'Appello di Parigi (doc. 4 dell'opponente), quando Filano era prossimo ai 40 anni.

L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, una volta cessato, non può risorgere, perdurando unicamente il diverso obbligo alimentare, il quale, tuttavia, è azionabile esclusivamente dall'alimentando e non da altri come nel caso di specie.

Né può ritenersi che la promessa di pagamento fatta valere da Tizia sia sorretta da causa di liberalità del padre, poiché, in tal caso, l'impegno di Caio sarebbe nullo ai sensi dell'art. 782 c.c. per difetto di forma solenne, come da egli eccepito.

Né, ancora, può soccorrere l'istituto dell'obbligazione naturale, pure evocato dalla difesa dell'opposta, poiché la stessa, come risulta dal chiaro dettato dell'art. 2034 c.c., determina unicamente il divieto di ripetere quanto spontaneamente versato e non attribuisce facoltà di agire in caso di altrui inadempimento, come qui si vorrebbe.

In conclusione, la promessa di pagamento di cui si discute non è sorretta da alcuna idonea causa e risulta, di conseguenza, nulla, e il decreto ingiuntivo opposto deve così essere revocato.

\*\*\*

### ***B) Sull'intervento di Filano.***

Il figlio è intervenuto svolgendo, in via subordinata, intervento meramente adesivo alle ragioni della madre, ammissibile ex art. 105 c.p.c., avendovi egli interesse, dato che avrebbe beneficiato delle somme in tesi ricevute da Tizia, ma infondato per le ragioni esposte al paragrafo che precede.

Filano ha inoltre formulato, in via principale, domanda di condanna del padre a versargli direttamente euro 70.000,00, dunque una somma identica a quella portata dal decreto ingiuntivo opposto.

A tal proposito l'intervenuto ha richiamato sia il dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne (pagina 10 della comparsa di intervento) sia il differente obbligo alimentare di cui all'art. 433 n. 3 c.c. (pagine 5 se seguenti della comparsa conclusionale).

Trattasi di intervento cosiddetto litisconsortile che determina un allargamento dell'oggetto del processo, ammissibile nel caso di specie giacché rientrante nei limiti fissati dall'art. 103 c.p.c., trattandosi di domanda, connessa con quella della madre, che può essere esaminata una volta respinta quest'ultima – come in effetti avviene – il cui accoglimento, al contrario, avrebbe logicamente determinato il venir meno dell'interesse del figlio a svolgerla.

L'intervento risulta, inoltre, tempestivo ex art. 268, primo comma, c.p.c. con la sola puntualizzazione che la documentazione prodotta unitamente a esso va dichiarata inammissibile, giacché depositata tardivamente ai sensi del combinato disposto degli articoli 268, secondo comma, c.p.c. e 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.; di essa, pertanto, non può tenersi conto ai fini della decisione.

Nel merito, la domanda risulta infondata per plurimi aspetti.

In primo luogo, tanto evocando l'eventuale dovere del genitore di mantenere il figlio maggiorenne (art. 337 septies c.c.), quanto quello alimentare (articoli 433 e seguenti c.c.), la richiesta potrebbe, al più trovare accoglimento nei limiti di una condanna del padre a versare al figlio una somma periodica dalla data dell'intervento (29.11.2021) e, di conseguenza, comunque non riguarderebbe il passato, come invece pretenderebbe Filano.

Inoltre, per le ragioni già illustrate, nel caso di specie il dovere dei genitori di mantenere la prole risulta da anni cessato (in proposito cfr. anche i condivisibili principi enunciati in Cass., 14.8.2020, n. 17183). Fuori luogo risulta, dunque, il richiamo a tale istituto.

Quanto, infine, al diverso dovere alimentare, questo Tribunale (sentenza n. 30/2021, pubblicata il 7.1.2021, consultabile su [www.giuraemilia.it](http://www.giuraemilia.it)) ha già avuto modo di evidenziare come lo stato di bisogno, presupposto per l'accoglimento di una simile pretesa, debba essere effettivo e attuale. Ciò significa, in altri termini, che tale condizione non sussiste in chi, pur privo di disponibilità economiche per mantenersi in modo autonomo, venga tuttavia sostenuto da altri soggetti, non rileva se tenuti o meno a farlo.

Nel caso di specie, è pacifico che alle esigenze dell'intervenuto faccia al momento fronte la madre.

Non solo.

L'art. 438, primo comma, c.c., come noto, stabilisce che "*Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento*".

Relativamente al secondo presupposto, ossia l'impossibilità di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, è stato più volte precisato in modo condivisibile (cfr. tra le tante Cass., 12.4.2017, n. 9415; Cass., 30.9.2010, n. 20509) come sia onere del richiedente offrire precisa dimostrazione:

- della propria invalidità al lavoro;
- oppure dell'impossibilità, per circostanze a sé non imputabili, di reperire occupazione.

Nulla di ciò è stato provato – e, invero, ancor prima allegato – da Filano.

Dallo stesso atto di intervento – nonché dall'inammissibile documentazione a esso allegata, il cui esame non avrebbe mutato le considerazioni seguenti – emerge come il figlio, che ha anche riferito di aver in passato svolto attività nel settore della ristorazione e di essere in possesso di competenze specifiche (pagina 4 dell'atto di intervento), abbia unicamente problematiche legate al consumo eccessivo di alcolici e all'uso di stupefacenti, non incompatibili con l'esercizio di attività lavorativa che, anzi, con ogni probabilità faciliterebbe pure il loro superamento.

La domanda, in conclusione, è infondata e viene rigettata.

\*\*\*

### ***C) Sulle spese di lite.***

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della convenuta opposta e del terzo intervenuto, in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.

Le stesse sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 8.000,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00, ritenendo svolte le quattro fasi e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa N.R.G. 8082/2019, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:

1. accoglie l'opposizione formulata da Caio per l'effetto:
2. revoca il decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 2245/2019, emesso il 23.7.2019;
3. rigetta le domande proposte dall'opposta Tizia e dall'intervenuto Filano;
4. condanna Tizia e Filano, in solido tra di loro, a rifondere le spese di lite a Caio, liquidate in euro 8.000,00, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.

Così deciso in Modena in data 26.5.2022

IL GIUDICE

dott. Eugenio Bolondi

Pubblicazione il